

ACCORDO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA
PER LA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA

tra

Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, ufficio culturale del Ministero degli Affari Esteri, con sede al 1023 Hilgard Avenue, Los Angeles, CA 90024, di seguito denominato anche "IIC",

e

Pinocchio Inc. dba Lingua Viva, di seguito denominato "Lingua Viva", organizzazione nonprofit 501(c)(3), costituita ai sensi delle leggi dello Stato della California.

Premesso che il perseguimento del mandato istituzionale dell'IIC comprende il servizio di insegnamento della lingua italiana e che ai sensi della normativa locale si rende necessario la concessione del predetto servizio a un soggetto terzo;

Premesso che l'IIC è proprietario degli spazi ubicati al 1023 Hilgard Avenue, Los Angeles, CA;

Premesso che a seguito di procedura di evidenza pubblica, ai sensi del Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 2 novembre 2017 n. 192, per l'affidamento in concessione degli spazi e dei servizi per la gestione dei corsi di lingua italiana presso la sede dell'Istituto, l'IIC ha stabilito mediante Decreto di Approvazione dell'Aggiudicazione prot. N. 16 del 23 gennaio 2020, di affidare detti spazi e servizi a Lingua Viva;

Premesso che l'IIC persegue le finalità disposte dalla Legge 401/90 per quanto riguarda la promozione della lingua e cultura italiana e la sua diffusione e che Lingua Viva ha per statuto gli stessi obiettivi.

Premesso che l'IIC e Lingua Viva riconoscono che quanto stabilito dal presente Accordo è nel proprio reciproco interesse, in considerazione del fatto che l'IIC intende sostenere attivamente le attività di Lingua Viva offrendo le proprie competenze, conoscenza e materiali per la promozione dell'insegnamento della lingua e cultura, e del fatto che Lingua Viva intende assicurarsi tale sostegno per il perseguimento di tali obiettivi;

le Parti sopra rappresentate si accordano su quanto segue.

ART. 1 – ACCORDI PRECEDENTI. DATA DI DECORRENZA.

Il presente Accordo sostituisce tutti i precedenti accordi, scritti o verbali, tra IIC e Lingua Viva. Il presente Accordo ha decorrenza effettiva 27 gennaio 2020.

ART. 2 – CONCESSIONE DI SERVIZI

Conformemente a quanto previsto dal DM 27 aprile 1995, n. 392, l'IIC concede a Lingua Viva i servizi relativi all'insegnamento della lingua italiana e gli spazi ad essi dedicati, come descritto all'art. 6. Lingua Viva organizza le attività di insegnamento della lingua italiana per conto dell'IIC e coordina con l'IIC il calendario dei corsi e le procedure di controllo su base annuale.

ART. 3 – SERVIZI AGGIUNTIVI

Ferme restando le attività di cui all'art. 2, Lingua Viva può attivare ulteriori servizi compatibili con la struttura e per i quali sarà in grado di ottenere le relative concessioni, convenzioni, e/o autorizzazioni. Tali servizi aggiuntivi, che non possono comportare oneri a carico dell'IIC, dovranno essere proposti da Lingua Viva e preventivamente autorizzati dall'IIC. Una volta autorizzati, essi costituiranno obbligazioni contrattuali e dovranno essere svolti regolarmente al pari di quanto esposto nel presente Accordo.

Nell'ottica del perseguimento di fini comuni per la promozione della lingua italiana, da parte di Lingua Viva e dell'IIC, Lingua Viva si impegna a:

- a) Diffondere informazioni su borse di studio ed esami di certificazione della lingua italiana, nonché a collaborare con l'IIC per lo svolgimento degli stessi esami.
- b) Pubblicizzare corsi di preparazione a esami di certificazione della lingua Italiana facenti parte del consorzio CLIQ. Resta inteso che se non si raggiungerà un numero minimo di richieste, tali corsi per l'acquisizione delle certificazioni linguistiche non saranno attivati.
- c) Collaborare con l'IIC per la realizzazione di corsi attinenti alla cultura italiana (enogastronomia, cinema letteratura arte ecc.)

ART. 4 – DURATA

La concessione ha la durata di anni 3 (tre), dal 27 gennaio 2020 al 26 gennaio 2023. Non è ammesso il rinnovo tacito della concessione.

ART. 5 – CANONE

- a) Il canone annuo di concessione, dovuto da Lingua Viva, viene convenuto ed accettato su base annuale nella misura del **18% (diciotto per cento)** del proprio fatturato, calcolato sul prospetto finanziario fornito da Lingua Viva e soggetto ad un minimo annuale di **USD 48.000 (quarantottomila)**.
- b) Le somme dovute di cui al punto 5(a) verranno corrisposte da Lingua Viva all'IIC in due rate con scadenza il 20 agosto e 20 dicembre di ogni anno a seguito di rendicontazione. In chiusura di ogni periodo di attività nell'anno (agosto e dicembre), Lingua Viva fornirà il prospetto di bilancio (gennaio-agosto e gennaio-dicembre) sul cui fatturato sarà calcolata e versata all'IIC la percentuale del 18%. Lingua Viva tratterrà l'importo di USD 10,000.00 (diecimila dollari), necessario per affrontare le spese del semestre successivo. Sulle risultanze del prospetto di bilancio di gennaio-dicembre, dedotto già il corrispettivo dovuto per canone di concessione (18% del fatturato o comunque minimo annuale garantito di USD

48,000.00), Lingua Viva verserà, entro il 20/12, a titolo di conguaglio, all'IIC, la somma eccedente il canone di concessione, già versato.

- c) I versamenti potranno essere effettuati tramite assegno bancario ovvero bonifico bancario.
- d) In caso di ritardo superiore a mesi 2 (due) nel pagamento di ciascuna rata del canone di concessione, il presente contratto potrà risolversi, fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi a norma di legge.

ART. 6 – LOCALI

- a) Per lo svolgimento dei corsi in oggetto, l'IIC mette a disposizione le necessarie infrastrutture comprendenti quattro (4) aule, una (1) saletta di ritrovo per gli studenti (per le ore necessarie ai corsi) ed un (1) ufficio destinato alla segreteria dei corsi all'interno dell'edificio demaniale sito in Hilgard Avenue al numero 1023. In caso di necessità, l'IIC potrà mettere a disposizione anche la biblioteca.
- b) Eventuali spazi aggiuntivi esterni che dovessero rendersi necessari a seguito dell'espansione dei corsi, potranno entrare a far parte del presente accordo con apposito Addendum sottoscritto da entrambe le Parti.
- c) Saranno a carico dell'IIC i seguenti servizi: energia elettrica, fornitura di gas, servizi telefonici, pulizia e manutenzione dei locali e dei computer, nonché servizio di guardiana.
- d) Sarà a carico dell'IIC l'acquisto di attrezzature e arredamento adeguati alle aule ed agli uffici ivi compresi i computer.

ART. 7 – UTILIZZO DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE E ARREDAMENTO

- a) Lingua Viva si impegna ad utilizzare con la diligenza del buon padre di famiglia i locali descritti nell'art. 6, che riceve in concessione, unitamente alle attrezzature ed all'arredamento di cui sono provvisti, obbligandosi alla loro buona conservazione, ed a restituirli all'IIC alla scadenza del contratto stesso, nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il deterioramento derivante dal loro normale uso in conformità alle condizioni contrattuali.
- b) Lingua Viva si impegna altresì ad utilizzare gli spazi in condivisione con la stessa diligenza ed a garantirne lo stato di buona conservazione.
- c) Le modalità e l'uso degli spazi devono seguire le regole consuete di buona condotta e di diligenza affinché i locali, le attrezzature e l'arredamento vengano restituiti nello stato in cui vengono concessi. Eventuali danneggiamenti ai locali, arredi e/o attrezzature dovranno essere immediatamente risarciti dall'utilizzatore.

ART. 8 – GESTIONE DEI CORSI

- a) L'Istituto è responsabile della supervisione dei corsi e della definizione dei programmi e dei materiali didattici.
- b) Lingua Viva si impegna a organizzare ed amministrare esclusivamente i corsi di lingua proposti e promossi dall'IIC.
- c) L'Istituto e Lingua Viva concordano il numero minimo e massimo di iscritti e il calendario delle lezioni.

- d) L'Istituto sovrintende le campagne promozionali e pubblicitarie dei corsi.
- e) Lingua Viva si impegna a rendere accessibili all'IIC tutte le informazioni riguardanti: numero degli iscritti, tipologia dei corsi attivati, numero degli insegnanti impegnati. Si impegna inoltre a fornire all'IIC in qualsiasi momento i dati relativi alla gestione finanziaria dei corsi.
- f) Qualora emerga una palese inadeguatezza nell'erogazione del servizio alle condizioni pattuite, è facoltà dell'Istituto revocare l'affidamento tramite risoluzione dell'Accordo.
- g) Lingua Viva incassa le quote d'iscrizione relative ai corsi e persegue l'equilibrio economico tra entrate e uscite, pena la decadenza dalla concessione. L'ammontare delle quote d'iscrizione ai corsi sarà concordato fra le Parti.
- h) Lingua Viva avvierà corsi solo in presenza di un numero sufficiente di alunni paganti così da poter coprire le spese del docente e le spese dei suddetti corsi.
- i) Ogni obbligo derivante dal presente Accordo nei confronti delle autorità statunitensi in materia fiscale viene assunto da Lingua Viva.
- j) Ferme restando le prerogative in materia di indirizzo e vigilanza attribuite dalla normativa vigente al Consolato Generale d'Italia, con riguardo all'Istituto, Lingua Viva si impegna in ogni caso a garantire una gestione contabile assolutamente trasparente.
- k) Lingua Viva si impegna a utilizzare eventuali utili di fine esercizio, derivanti dalla gestione dei corsi, in attività di promozione della lingua e della cultura italiana in collaborazione con l'IIC.
- l) I corsi di lingua e i corsi di cultura italiana non possono chiudersi in passivo.

Art. 09 – PERSONALE

Lingua Viva si impegna a:

- a) avvalersi di personale qualificato per la docenza dei corsi, in possesso dei requisiti previsti dal Bando di gara (essere di madrelingua italiana, in possesso di una laurea in Lettere o Lingue e Letterature Straniere o lauree corrispondenti in base alla tabella di equiparazione annessa al D.I. del 5.5.04. pubblicato sulla G.U. del 21.08.04. n. 196 e comunque preferibilmente di titolo specifico per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri, avere una buona conoscenza della lingua inglese) ed in numero sufficiente per coprire l'orario di apertura dell'esercizio. Il personale impiegato nella docenza dei corsi di lingua italiana dovrà ottenere la preventiva approvazione dell'IIC.
- b) Farsi carico di tutti gli oneri previdenziali, sociali ed assicurativi derivanti dalle leggi vigenti in California per il personale docente dei corsi.
- c) Assumere e retribuire, previa approvazione dell'IIC, con tutti gli oneri derivanti dalle leggi vigenti in California, una persona responsabile della gestione amministrativo-contabile, per l'organizzazione dei corsi e per l'attuazione delle attività promozionali di cui all'art. 3;
- d) Concordare con l'IIC l'ammontare della retribuzione del personale docente e non docente.

ART. 10 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

È vietata, da parte di Lingua Viva, la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento dei locali. È fatto quindi espresso divieto a Lingua Viva di affidare a terzi la gestione e l'organizzazione delle attività di insegnamento.

ART. 11 – RESPONSABILITA'

- a) È a carico dell'IIC la copertura assicurativa per responsabilità civile fino ad un massimale di un milione di dollari per chiunque si trovi all'interno dell'edificio a qualunque titolo.
- b) Lingua Viva si impegna ad osservare le misure imposte dalla normativa locale sulla sicurezza dei lavoratori;

ART. 12 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- a) Nel caso in cui Lingua Viva si renda inadempiente nei confronti dell'Istituto anche di uno solo degli obblighi inerenti all'esecuzione del servizio, l'Istituto può assegnare a Lingua Viva, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre fine all'inadempimento. Trascorso tale termine senza che l'inadempimento sia cessato, l'Istituto ha la facoltà, ai sensi dell'articolo 1454 c.c., di attivare il procedimento di risoluzione dell'Accordo.
- b) Le Parti convengono che l'Accordo si possa ritenere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - b1. interruzione del servizio che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore,
 - b2. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate da Lingua Viva nel corso della procedura di Gara di cui alle premesse;
 - b3. violazione delle prescrizioni relative al subappalto e alla cessione a terzi dell'Accordo in violazione dell'art. 12;
 - b4. inosservanza degli obblighi di riservatezza;
 - b5. vilipendio (art. 292 c.p.), oltraggio (art. 341 c.p.), calunnia (art. 368 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), ingiuria (art. 594 c.p.);
 - b6. reati nei confronti di cose o persone passati in giudicato.
- c) Entrambe le parti si riservano di poter esercitare il diritto di recesso dandone comunicazione scritta alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

ART. 13 – RISERVATEZZA E DECORO

- a) Lingua Viva ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni concernenti l'Istituto e gli uffici della Pubblica Amministrazione di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza nell'espletamento del Servizio, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, ad eccezione dei dati che siano o divengano di pubblico dominio. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo.
- b) Lingua Viva è responsabile per l'osservanza, da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Istituto ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- c) Lingua Viva si impegna inoltre, per sé, per i propri dipendenti ed utenti, a rispettare le norme di decoro, di civile convivenza e di opinione proprie degli Uffici di rappresentanza dello Stato Italiano.

ART. 14 – TRACCIABILITA'

I flussi finanziari derivanti dalla concessione saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabili.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione dell'Accordo saranno deferite in via esclusiva al Foro dello Stato della California, USA.


ART. 16 - LEGGE APPLICABILE.

Il presente accordo è costituito nello Stato della California, e l'IIC e Lingua Viva convengono che questo accordo è disciplinato e applicato secondo le leggi dello Stato della California, e, dove espressamente indicato, ai sensi delle leggi della Repubblica d'Italia.

ART. 20 - ADDENDUM.


Le parti convengono che potrà rendersi necessario integrare o modificare il presente accordo e convengono che qualsiasi addendum o modifica avrà validità esclusivamente se firmato da agenti autorizzati delle parti e datato.

Per l'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles



Il Direttore Valeria Rumori

Per Pinocchio INC dba Lingua Viva



Il Presidente, Robert Barbera